



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5731

Seduta del 21/12/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Stefano Bolognini

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOLOGNINI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Direttore Generale Francesco Foti

Il Direttore di Funzione Specialistica Riccardo Perini

L'atto si compone di 20 pagine
di cui 17 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale;

VISTI l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTO il progetto di legge recante "La Lombardia è dei giovani";

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

DATO ATTO che sarà acquisito, nel corso dell'iter consiliare, il parere del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 19/2015 e dell'allegato A della D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019;

VISTA la legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) che istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione Lombardia;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 2, commi 8, lettera a), e 8 ter, della citata l.r. 18/2012, che prevede che il Collegio dei revisori dei conti di Regione Lombardia esprima parere sulle proposte di legge di bilancio, di stabilità, di assestamento e di variazione del bilancio, che i pareri relativi alle proposte di legge recanti variazioni di bilancio sono resi entro tre giorni lavorativi dalla trasmissione da parte della Giunta regionale e che, decorso inutilmente il termine, il parere s'intende espresso in senso positivo;

CONSIDERATO che la proposta di progetto di legge comporta variazione del bilancio regionale;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale il citato progetto di legge a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare l'allegato progetto di legge recante "La Lombardia è dei giovani";
2. di trasmettere l'allegata proposta di progetto di legge al Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 19/2015 e dell'allegato A della D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019;
3. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale, previa espressione del parere del Collegio dei revisori dei conti, per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Progetto di legge regionale
“La Lombardia è dei giovani”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e concorre a promuovere a loro favore politiche e interventi specifici a carattere settoriale e trasversale. A tal fine persegue prioritariamente le seguenti finalità:

- a) promuovere l'autonomia e il protagonismo dei giovani, anche attraverso il supporto allo sviluppo di una capacità critica e consapevole per le scelte negli ambiti di vita che li riguardano;
- b) promuovere l'educazione civica e la cultura della legalità, per sostenere una cittadinanza orientata ai principi di giustizia, equità, valorizzazione e tutela del bene comune;
- c) promuovere misure di inclusione sociale e di contrasto alle povertà educative e relazionali, alla dispersione scolastica e al fenomeno dei giovani inattivi e non impegnati in alcuna iniziativa formativa, rafforzando e rendendo più accessibile il sistema delle conoscenze e delle competenze necessarie per un'efficace transizione dal sistema educativo e della formazione al mercato del lavoro;
- d) sostenere le pari opportunità e la meritocrazia nel mondo del lavoro, promuovendo azioni volte a garantire piena accessibilità ed opportunità ai giovani con disabilità nell'accesso e nelle condizioni di lavoro e favorire l'occupazione femminile, la tutela della maternità e la conciliazione vita-lavoro;
- e) valorizzare l'imprenditorialità giovanile e il ricambio generazionale come fattori determinanti ai fini dello sviluppo economico e sociale del territorio, come approccio creativo, consapevole e manageriale al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità e agevolando la nascita di start up innovative anche all'interno dei percorsi e programmi del sistema di istruzione e formazione regionale;
- f) sostenere l'autonomia abitativa quale condizione fondamentale per il raggiungimento dell'indipendenza della persona, promuovendo il diritto all'abitazione nelle diverse forme, per giovani e giovani coppie, incrementando e qualificando l'offerta abitativa rivolta agli studenti universitari e ai giovani lavoratori, anche al fine di promuovere la costituzione di nuove famiglie, la stabilità abitativa e l'inclusività dei territori, supportare la natalità e ridurre le disuguaglianze sociali;
- g) promuovere l'impegno civile nelle formazioni sociali, attraverso la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato, di associazionismo in tutte le sue forme e declinazioni, del servizio civile universale, della leva civica lombarda volontaria e della protezione civile, come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di integrazione, nonché promuovere, valorizzare e sostenere la creazione o riqualificazione di luoghi e spazi destinati a queste attività;
- h) promuovere e valorizzare la funzione educativa, sociale e di aggregazione dei giovani svolta dagli oratori e dalle associazioni sportive;
- i) promuovere l'educazione finanziaria ed economica dei giovani per una maggiore consapevolezza e sensibilità sull'uso del denaro, sulle scelte di spesa e sugli stili di consumo;
- j) promuovere il coinvolgimento attivo, consapevole e responsabile dei giovani nella tutela dell'ambiente e nella promozione del benessere comune fondato su uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto del principio di equità intergenerazionale;
- k) promuovere iniziative di formazione e scambi internazionali dei giovani, anche attraverso i programmi dell'Unione europea, volte a favorirne la crescita personale e professionale ed attrarre giovani talenti dall'estero;
- l) valorizzare la creatività giovanile, il pluralismo di espressione, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale, promuovendo l'incremento della fruizione dell'offerta

- culturale da parte dei giovani, le iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico e ambientale e sostenendo le forme di espressione dei giovani nei diversi ambiti artistici e culturali;
- m) promuovere le condizioni che consentano ai giovani di realizzare il loro potenziale e creare benefici per le comunità locali anche al fine di favorirne la permanenza nei territori svantaggiati, in particolare, nelle aree interne e nei territori montani;
 - n) coinvolgere i giovani in modo sistematico nel dibattito e nelle scelte politiche che concorrano alla costruzione e alla valutazione delle politiche regionali;
 - o) promuovere il diritto dei giovani ad essere informati e dotati di adeguati strumenti di conoscenza, nonché l'accesso alle reti, ai servizi di comunicazione digitale e a tutti gli altri strumenti di comunicazione e interazione;
 - p) promuovere la conoscenza consapevole delle nuove tecnologie al fine di educare i giovani ad una responsabile cittadinanza digitale e sostenere l'acquisizione di competenze specialistiche in ambito scientifico-tecnologico come fattore abilitante dell'innovazione e della transizione sostenibile e digitale della società;
 - q) promuovere le attività motorie e sportive a tutti i livelli come strumento per l'adozione di corretti stili di vita e per la tutela della salute, nonché leva di inclusione e integrazione sociale, di superamento del disagio e opportunità che concorre allo sviluppo globale della persona sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale;
 - r) promuovere il benessere psico-fisico dei giovani attraverso l'educazione alla salute, alimentare e ai corretti stili di vita, alla prevenzione e cura delle dipendenze e del disagio psichico, ad una sessualità responsabile e consapevole anche in un'ottica di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, assicurando una completa e adeguata informazione rispetto a tutti i servizi regionali offerti a livello territoriale, in particolare dalla rete consultoriale;
 - s) implementare i servizi territoriali rivolti ai giovani, in chiave organica e strutturata e con figure professionali dedicate e specificatamente formate.

2. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite con il concorso dei giovani, degli enti locali e delle relative reti territoriali, delle istituzioni scolastiche, formative ed universitarie, degli enti ecclesiastici, degli enti e delle associazioni del volontariato, del terzo settore e della cooperazione, sportive, del servizio civile, delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, dei collegi e degli ordini professionali, nonché degli enti e dei soggetti la cui attività è rivolta ai giovani secondo le rispettive competenze.

3. Ai fini della presente legge, quando non è diversamente stabilito da specifiche leggi di settore, per giovani si intendono le persone di età compresa tra i quindici e i trentaquattro anni che risiedono, dimorano, studiano o svolgono la loro attività lavorativa, imprenditoriale o professionale nel territorio regionale.

Art. 2

(Programmazione regionale)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Piano per i giovani, di seguito denominato Piano, con il quale definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo e con le leggi regionali di settore.

2. La Giunta regionale definisce la proposta di Piano, garantendo il coordinamento tra i diversi assessorati competenti, sulla base dei dati, delle analisi, delle valutazioni e delle proposte fornite dall'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile di cui all'articolo 4 e dal Forum dei giovani di cui all'articolo 5, sentiti gli enti locali e le relative reti territoriali.

3. Il Piano ha validità triennale e contiene, in particolare:

- a) l'analisi della condizione, dei bisogni e delle aspettative dei giovani;
- b) gli obiettivi da perseguire e le linee di intervento attraverso cui articolare le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale;
- c) le linee di indirizzo per i programmi di intervento da realizzare con il concorso dei comuni in forma singola o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, favorendo l'erogazione dei servizi in forma territorialmente integrata e trasversale;
- d) le linee di indirizzo per programmi e progetti di interesse regionale aventi carattere innovativo, da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati;
- e) il quadro finanziario di riferimento in relazione agli obiettivi ed ai programmi di intervento;
- f) i risultati e gli impatti attesi dai programmi e dalle misure attivate nei diversi territori.

4. La Giunta regionale, con deliberazione annuale, provvede all'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previsti nel Piano definendo, in base alle risorse disponibili sul bilancio regionale:

- a) le misure e i servizi regionali di promozione e sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale;
- b) le misure, i progetti e i servizi da attivare in concorso con i comuni in forma singola o associata e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche per i giovani;
- c) i programmi e i progetti di interesse regionale da attivare anche in via sperimentale, in forma diretta o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, anche in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 20 recante "Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini";
- d) i requisiti, i criteri e le modalità di accesso e valutazione, monitoraggio e rendicontazione dei contributi regionali stanziati per l'attuazione delle misure, dei progetti e dei servizi di cui alle lettere a), b) e c);
- e) gli indicatori per misurare i risultati e gli impatti degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano.

5. Per conseguire gli obiettivi stabiliti nel Piano, la Giunta regionale può stipulare accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani.

Art. 3

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, in forma singola o associata, concorrono, per quanto di competenza, all'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previsti nel Piano approvato dal Consiglio regionale e nei programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale svolgendo, in particolare, i seguenti compiti:

- a) curano la realizzazione delle misure, dei progetti e dei servizi dei programmi attuativi annuali, nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano, provvedendo all'analisi dei bisogni, alla pianificazione operativa, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione;
- b) favoriscono e promuovono la creazione di luoghi ed occasioni d'incontro e relazione insieme a spazi di aggregazione polifunzionali che incoraggino la creatività nelle sue diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;
- c) favoriscono ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva;
- d) partecipano alle fasi di coordinamento e monitoraggio previste dalla programmazione regionale e condividono con altri enti progetti e sperimentazioni, al fine di favorire la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di relazioni interistituzionali al di fuori dell'ambito locale;
- e) assicurano l'erogazione dei servizi di informazione e orientamento ai giovani, in particolare, attraverso gli Informagiovani di cui all'articolo 6.

2. L'ambito territoriale di riferimento nel quale i comuni svolgono le funzioni di cui al comma 1 coincide con l'ambito territoriale dei piani di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale).

Art. 4

(Osservatorio regionale sulla condizione giovanile)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, di seguito denominato Osservatorio, quale struttura regionale a supporto della programmazione delle politiche settoriali e trasversali regionali per i giovani, che svolge le proprie attività secondo modalità di collaborazione o convenzione con i comuni e le altre istituzioni pubbliche e private nazionali ed europee, impegnati nelle misure di promozione e sostegno dei giovani. La Giunta regionale, coerentemente con gli obiettivi di cui all'articolo 1, definisce l'organizzazione, il funzionamento, gli standard informativi dell'Osservatorio nonché i criteri e le modalità di collaborazione con soggetti e istituzioni pubblici e privati.

2. Per l'attività di analisi e di approfondimento sulla condizione giovanile, nonché per la valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi regionali attuati, l'Osservatorio opera in raccordo con l'Istituto regionale di ricerca Polis Lombardia. L'Osservatorio cura la stesura del rapporto annuale sulla condizione giovanile anche ai fini della clausola valutativa di cui all'articolo 9.

3. L'Osservatorio acquisisce, elabora, valuta e diffonde i dati sulla condizione, sui bisogni, sulle aspettative dei giovani e sulle conseguenti azioni volte a sostenere la realizzazione personale, economica e sociale e l'assunzione di uno stile di vita sano. I dati e le informazioni sulle misure di cui alla presente legge attuate da soggetti pubblici e privati attraverso finanziamenti regionali costituiscono debito informativo nei confronti della Regione. L'averne adempiuto a tale obbligo è condizione per l'ammissione o la fruizione dei contributi regionali di cui alla presente legge, secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 5

(Forum dei giovani)

1. La Regione istituisce il Forum dei giovani, di seguito denominato Forum, quale sede privilegiata di ascolto, proposizione e valutazione delle politiche e delle misure di intervento regionale a favore dei giovani.

2. Il Forum concorre alla definizione del Piano di cui all'articolo 2 e dei suoi programmi attuativi annuali e formula proposte e pareri in materia di politiche per i giovani al Consiglio regionale e alla Giunta regionale. Il Forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche.

3. Al Forum partecipano i giovani di età non superiore a trentaquattro anni. La partecipazione è limitata alla durata della legislatura e al compimento del trentaquattresimo anno di età. La partecipazione al Forum non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

4. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la più ampia partecipazione dei giovani, definisce le forme delle loro rappresentanze al Forum e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee. Il Forum è composto dai rappresentanti delle organizzazioni di seguito indicate, entro un numero massimo di trenta unità:

- a) associazioni e consulte giovanili, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive e di promozione sociale e cooperazione nell'ambito delle politiche per i giovani;
- b) università, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati;
- c) enti locali e loro associazioni;
- d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;

- f) servizio diocesano per la pastorale giovanile;
- g) coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile, della leva civica lombarda volontaria e della protezione civile.

Art. 6

(Rete regionale servizi Informagiovani)

1. La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi e di orientamento presenti sul territorio regionale.

2. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti nel Piano e nei suoi programmi attuativi annuali, concorre a sostenere la creazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani di seguito denominati Informagiovani, nonché lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze degli operatori secondo standard qualitativi comuni ed assicura il coordinamento regionale favorendo la formazione di reti sul territorio.

3. L'istituzione e il funzionamento degli Informagiovani sono affidati ai comuni, in forma singola o associata. Gli Informagiovani svolgono funzioni di informazione, orientamento e consulenza ai giovani in materia di:

- a) istruzione, formazione universitaria e terziaria, formazione professionale, formazione permanente ed educazione finanziaria;
- b) ricerca di occupazione, autoimprenditorialità, e forme di agevolazione e sostegno economico pubblico e privato;
- c) promozione della cittadinanza attiva, del volontariato, della cultura della legalità, del servizio civile universale, della leva civica lombarda volontaria;
- d) promozione della cultura;
- e) promozione del benessere psicofisico e delle attività motorie e sportive.

4. Gli Informagiovani attivano collegamenti con le istituzioni scolastiche, formative ed universitarie, le istituzioni culturali, i servizi di prevenzione e promozione della salute, i servizi per l'orientamento e l'impiego, le imprese, le associazioni imprenditoriali ed ogni altro ente o istituzione pubblica o privata operante nei settori di interesse giovanile.

Art. 7

(Strumenti di comunicazione e informazione)

1. La Regione promuove forme di dialogo strutturato e di ascolto della voce dei giovani, anche attraverso i seguenti strumenti di comunicazione e informazione:

- a) una piattaforma dedicata al confronto, alla comunicazione, all'orientamento e all'informazione sulle opportunità, gli interventi e i servizi rivolti ai giovani;
- b) social network e altri strumenti innovativi per informare, aumentare il coinvolgimento dei giovani, promuovere l'interazione e il dialogo tra pari e favorire il dibattito e l'ascolto, anche attraverso forme di consultazione, raccolta di testimonianze dirette e contenuti generati direttamente dagli utenti (UGC-User Generated Content);
- c) campagne di comunicazione istituzionale rivolte al target di riferimento, progetti e iniziative specifiche;
- d) iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità regionali rivolte ai giovani.

Art. 8

(Premio regionale giovani)

1. A partire dall'esercizio 2022 è istituito un premio regionale annuale finalizzato a valorizzare il protagonismo, la creatività e l'espressività dei giovani negli ambiti artistico, culturale, dell'impegno civico e sociale, dello studio, dello sport, lavorativo, imprenditoriale e professionale.
2. La Giunta regionale individua e definisce, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, gli ambiti da premiare, i criteri e le modalità di selezione delle proposte, che vengono valutate da una giuria appositamente costituita con modalità definite dalla stessa Giunta regionale.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nell'attuazione delle politiche per i giovani. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale entro il 31 luglio, una relazione sulla condizione e sulle politiche per i giovani, che documenta e descrive:
 - a) lo stato e l'evoluzione della condizione giovanile in Lombardia dal punto di vista demografico, educativo, formativo, occupazionale, culturale, della salute e del tempo libero, dell'inclusione sociale, abitativa e delle aspettative per il futuro;
 - b) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, in particolare del Piano, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti, le modalità di selezione dei progetti, le caratteristiche dei beneficiari, nonché i risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi medesimi;
 - c) il grado di attivazione dei comuni e di integrazione delle politiche e dei programmi regionali in favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando le eventuali criticità emerse;
 - d) lo sviluppo e il funzionamento degli Informagiovani, con particolare riferimento al grado di fruizione dei servizi medesimi da parte dei giovani e alla creazione della rete regionale di coordinamento degli Informagiovani;
 - e) gli esiti delle attività dell'Osservatorio e del Forum, con riferimento alle attività conoscitive, valutative e propositive.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare priorità conoscitive o necessità di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto previsto al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni rilevati in fase di attuazione della presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti dell'esame consiliare sono portati a conoscenza, in particolare, del Forum.

Art.10

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'attuazione dell'articolo 2 previste in euro 2.790.000,00 nel 2022 euro, 2.670.000,00 nel 2023 ed euro 2.670.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 2.790.000,00 nel 2022, euro 2.670.000,00 nel 2023, euro 2.670.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 "Fondi e accantonamenti, programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

- 2.** Alle spese derivanti dall'articolo 4 per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, previste in euro 150.000,00 nel 2022, euro 150.000,00 nel 2023 ed euro 150.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 150.000,00 nel 2022, euro 150.000,00 nel 2023, euro 150.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti, programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
- 3.** Alle spese derivanti dall'articolo 5 per le attività di promozione del Forum dei giovani previste in euro 60.000,00 nel 2022, euro 60.000,00 nel 2023 ed euro 60.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 60.000,00 nel 2022, euro 60.000,00 nel 2023, euro 60.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
- 4.** Alle spese per la "Rete regionale servizi Informagiovani" di cui all'articolo 6 previste in euro 120.000,00 nel 2023 ed euro 120.000,00 nel 2024, si provvede con incremento di euro 120.000,00 nel 2023, euro 120.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
- 5.** Alle spese per gli strumenti di comunicazione e informazione di cui all'articolo 7 comma 1 lettera a) previste in euro 100.000,00 nel 2022, euro 100.000,00 nel 2023 ed euro 100.000,00 nel 2024 si provvede con incremento di euro 100.000,00 nel 2022, euro 100.000,00 nel 2023, euro 100.000,00 nel 2024 della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - titolo 2 "Spese in conto capitale" e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
- 6.** Alla spesa per il premio regionale giovani di cui all'articolo 8 prevista per ciascun anno del triennio 2022-2024 in euro 200.000,00 nel 2022, euro 200.000,00 nel 2023 ed euro 200.000,00 nel 2024, si provvede con euro 200.000,00 nel 2022, euro 200.000,00 nel 2023, euro 200.000,00 nel 2024 già stanziati sui capitoli della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - titolo 1 "Spese correnti"
- 7.** A partire dagli esercizi successivi al 2024 all'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
- 8.** All'attuazione della presente legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'UE e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.

Relazione illustrativa al progetto di legge regionale **“La Lombardia è dei giovani”**

Premessa

Secondo quanto disposto dall'art. 31, secondo comma, della Costituzione, la Repubblica “protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessaria tale scopo”. Non si rinviene tuttavia nell'ordinamento una definizione univoca di gioventù. L'art. 117 della Costituzione non contempla la materia delle politiche giovanili, non trattandosi di materia vera e propria, ma piuttosto di un ambito dalla forte connotazione trasversale. Nei fatti, il potere legislativo è pertanto esercitato tanto dal legislatore statale quanto dal legislatore regionale, in ragione delle rispettive competenze.

A livello statale, non è stata approvata una legge-quadro sui giovani. Delle 20 Regioni italiane, sedici si sono dotate di una legislazione in materia di politiche giovanili. Non si sono ancora dotate di una legge regionale di riferimento le Regioni Abruzzo, Calabria, Lombardia e Molise.

A livello europeo, la strategia dell'Unione europea per la gioventù costituisce il quadro di riferimento per la collaborazione sulle politiche condotte a favore dei giovani nel periodo 2019-2027. Fondata sulla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C456 del 18 dicembre 2018), la Strategia europea si concentra su tre strategie di intervento fondamentali – *Engage, Connect, Empower* – ed è declinata in undici obiettivi che individuano problematiche trasversali e di particolare incidenza rispetto alla vita dei ragazzi e delle ragazze.

Con lo scoppio della pandemia, gli sforzi dell'Unione europea hanno portato ad una revisione degli strumenti di valorizzazione dei pilastri tematici della Strategia europea con l'approvazione, a luglio del 2021, del dispositivo “Next Generation EU”, nonché alla conferma di un importante Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) del bilancio comunitario 2021/2027 che getta le basi per un cambiamento sistemico all'interno dell'Europa e spinge su driver importanti per il futuro dei giovani.

Lo scorso 14 ottobre la Commissione europea ha proposto che il 2022 sia l'anno europeo della gioventù. Con questa proposta la Commissione, d'intesa con il Parlamento europeo, gli Stati membri, le autorità regionali e locali, gli stakeholders e i giovani stessi, intende sostenere la generazione che più ha patito durante la pandemia, incoraggiare i giovani – specialmente i più svantaggiati – a diventare cittadini attivi e a promuovere cambiamenti positivi, promuovere le opportunità di sviluppo personale, professionale e sociale rese possibili dalle politiche europee e trarre ispirazione dalle azioni e dalla visione dei giovani per rinforzare il progetto comune dell'Unione europea, anche con lo strumento della Conferenza sul futuro dell'Europa, per costruire un futuro migliore, più verde, più digitale e più inclusivo. La Commissione ha contestualmente pubblicato la relazione sullo stato di attuazione della strategia UE per la gioventù, da cui emergono l'importanza del dialogo con i giovani per discutere idee, promuoverne la partecipazione al processo democratico e favorire la co-progettazione delle politiche.

Obiettivi e destinatari della legge (art.1)

La proposta legislativa fa perno su tre macro-obiettivi: il percorso di autonomia, il protagonismo e la partecipazione attiva della persona nella società e nella comunità di riferimento. Il conseguimento di questi tre macro-obiettivi avviene attraverso un'azione sinergica e coordinata che interessa una pluralità di obiettivi specifici - elencati all'art. 1 dalla lettera a) alla lettera s) - ciascuno dei quali può e normalmente viene perseguito indipendentemente dagli altri, ma che, perseguiti in modo coordinato e integrato, costituiscono le leve fondamentali di quell'autonomia e di quel protagonismo che riflettono l'acquisizione da parte del giovane di una capacità critica e consapevole rispetto alle scelte di vita nei vari ambiti che lo riguardano.

Il tratto distintivo della proposta di legge è pertanto la sua trasversalità. La sfida consiste nello sforzo di coordinare e finalizzare più efficacemente la pluralità di misure e programmi rivolti ai giovani. In altre parole, una politica per i giovani coerente con una visione ed una strategia unitaria di attenzione e sostegno alle giovani generazioni, che li coinvolga attivamente nei processi decisionali, offrendo loro occasioni affinché essi possano realizzare la propria visione, il proprio impegno, la propria partecipazione.

Con riferimento al target d'età, la legislazione in materia di politiche giovanili e i provvedimenti attuativi, sia a livello nazionale sia a livello regionale, individuano generalmente il quattordicesimo anno quale limite di età a partire dal quale si applicano le norme dedicate ai giovani, mentre il limite di età superiore varia a seconda

della legislazione specifica e delle misure adottate. Il target delle misure adottate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è rappresentato dalla fascia d'età compresa tra i quattordici e i ventotto/trentacinque anni d'età, a seconda delle specifiche misure di riferimento.

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha istituito il "Sistema Informativo Giovani" che raccoglie dati sui giovani nella fascia d'età compresa tra i quindici e i trentaquattro anni. Le aree chiave della raccolta dati da parte dell'ISTAT sono popolazione, famiglie, istruzione, formazione, lavoro, stili di vita, salute, cultura, tempo libero, uso dei media, condizioni socio-economiche, partecipazione sociale e reti relazionali, sicurezza e giustizia, protezione sociale. Indicatori ad hoc per diverse fasce d'età sono prodotti dall'ISTAT per i NEET (*Not in Education, Employment or Training*) e per la rilevazione dei dati sulla disoccupazione giovanile.

La proposta di legge regionale fa riferimento al target adottato dall'ISTAT – dai quindici ai trentaquattro anni – ai fini dell'individuazione dei destinatari. La scelta di questo target d'età sottende sostanzialmente tre ordini di ragioni. In primo luogo, perché questa fascia d'età è caratterizzata da bisogni e aspettative comuni legati al percorso evolutivo della persona verso l'autonomia e l'indipendenza personale, economica e sociale. In secondo luogo, perché le soglie d'età individuate dall'ISTAT rappresentano "soglie limite" prima delle quali e dopo le quali esistono ed operano specifiche discipline settoriali. Infine, perché attestare la fascia d'età di riferimento sugli standard nazionali consente di attingere ad una base dati e una serie storica di dati disponibili su scala nazionale, regionale e locale, presupposto fondamentale per le scelte d'intervento e le conseguenti attività di programmazione e valutazione delle misure d'intervento.

Il comma 3 dell'art. 1 della proposta di legge contiene un rinvio alle specifiche discipline legislative o regolamentari di settore, laddove queste ultime indichino soglie d'età diverse da quelle stabilite dalla stessa proposta. La disposizione si riferisce in particolare alle misure ed ai servizi regionali di promozione e di sostegno dei giovani a carattere settoriale e trasversale.

I giovani di età compresa tra i quindici e i trentaquattro anni che vivono in Lombardia sono poco più di 2 milioni e costituiscono il 20,2% della popolazione residente.

Età	Totale Maschi	Totale Femmine	Maschi + Femmine
15	49.606	46.289	95.895
16	49.285	46.954	96.239
17	48.918	45.496	94.414
18	48.452	44.930	93.382
19	49.454	45.641	95.095
20	50.927	46.309	97.236
21	50.708	45.700	96.408
22	51.604	45.671	97.275
23	50.953	46.036	96.989
24	50.463	46.237	96.700
25	49.997	46.488	96.485
26	50.392	47.531	97.923
27	51.211	49.019	100.230
28	53.260	50.910	104.170
29	53.520	51.783	105.303
30	54.951	53.314	108.265
31	55.110	54.145	109.255
32	57.148	55.299	112.447
33	55.892	54.691	110.583
34	56.340	55.051	111.391
Totale 15-34	1.038.191	977.494	2.015.685

Fonte: elaborazione PoliS Lombardia su dati ISTAT
<https://demo.istat.it>, Popolazione residente Anno 2021 (dati provvisori)

Programmazione regionale (art. 2)

La natura trasversale della proposta di legge trova il suo concreto ancoraggio in una programmazione multidimensionale che coordina e finalizza, su scala regionale e territoriale, con il concorso pubblico e privato, le diverse politiche, misure e risorse destinate ai giovani.

Il modello di programmazione regionale si articola su due livelli temporali. Un piano triennale (art. 2, commi 1, 2 e 3), approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, che delinea la strategia, gli obiettivi, il quadro finanziario e i risultati attesi di medio periodo. Un piano annuale (art. 2, comma 4), approvato dalla Giunta regionale, che contiene le misure d'intervento e i contenuti specifici.

Lo schema di riferimento del piano triennale e di quello annuale è identico e riguarda tre direttrici fondamentali della strategia regionale:

1. l'intersectorialità con riferimento precipuo alle politiche e alle misure regionali da coordinare ed integrare in base alle priorità del piano;
2. la territorialità con riferimento precipuo ai comuni e ai piani di zona quali ambiti di riferimento per la lettura dei bisogni e la programmazione degli interventi su scala locale;
3. l'innovatività con riferimento precipuo ai programmi ed ai progetti riguardanti priorità specifiche, a contenuto sperimentale ed attuati direttamente dalla Giunta regionale in partenariato con altri soggetti pubblici e privati.

Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano triennale, si prevede la possibilità per la Giunta regionale di stipulare accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani (art.2, comma 5).

Funzioni dei comuni (art. 3)

L'art. 3 riguarda il ruolo e le funzioni dei comuni, in forma singola o associata, i quali concorrono alla definizione e attuazione della programmazione regionale (piano triennale ed annuale) in tema di politiche giovanili.

Non si tratta di nuove attribuzioni di funzioni ai comuni, ma di una modalità nuova di esercizio delle funzioni già spettanti, attraverso una strategia di programmazione integrata verticale (Regione/comuni) e orizzontale (comuni/enti pubblici e privati sul territorio) che si articola lungo tre direttrici fondamentali:

1. l'informazione e l'orientamento dei giovani, principalmente attraverso il servizio degli Informagiovani (si veda l'art. 6);
2. la rilevazione dei bisogni e delle aspettative sul territorio su scala comunale e sovracomunale in raccordo con l'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile (si veda l'art. 4);
3. l'erogazione dei servizi e la realizzazione delle misure e dei progetti previsti dalla programmazione regionale in partnership con altri soggetti pubblici e privati sul territorio.

L'ambito territoriale di riferimento nel quale i comuni pianificano ed attuano gli indirizzi della programmazione regionale-coincide con l'ambito territoriale dei piani di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (art. 3, comma 2). Scelta obbligata in considerazione del fatto che i piani di zona costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per la programmazione e la gestione dell'offerta territoriale dei servizi alla persona.

Osservatorio regionale sulla condizione giovanile (art. 4)

L'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, incardinato in seno alle strutture della Giunta regionale che si occupano di politiche giovanili, supporta le scelte di programmazione attraverso un'attività di rilevazione, analisi e valutazione dei programmi e delle misure che vengono realizzati a livello regionale (dirette, settoriali, trasversali) e a livello territoriale (comunale e sovracomunale). Tale attività viene svolta in concorso con l'Istituto regionale di ricerca Polis Lombardia, gli enti locali e, all'occorrenza, in collaborazione con le altre istituzioni pubbliche e private impegnate nell'analisi sulla condizione giovanile e nella valutazione delle politiche e dei programmi che riguardano i giovani.

L'Osservatorio è l'interfaccia istituzionale:

- a) del Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio civile universale per quanto concerne l'attività di rilevazione dati sul territorio a fini di programmazione;
- b) dei comuni (Informagiovani, Uffici di Piano, etc.) che, come detto poc'anzi, concorrono alla definizione ed attuazione della programmazione regionale (piano triennale ed annuale);

- c) del Forum dei giovani (articolo 5) a supporto dell'attività di proposta e valutazione delle politiche e delle misure di intervento regionale a favore dei giovani (articolo 5, comma 1);
- d) del Consiglio regionale nei confronti del quale cura la stesura del rapporto annuale sulla condizione giovanile anche ai fini della clausola valutativa di cui all'articolo 9.

I dati e le informazioni che l'Osservatorio regionale acquisisce dai vari soggetti, pubblici e privati, percettori di contributo finanziario ai fini della proposta di legge, costituiscono "debito informativo" per tali soggetti. Si tratta di una sorta di "clausola di reciprocità" che impegna l'attuatore di un programma o di una misura regionale sostenuta da un contributo finanziario pubblico a restituire dati ed informazioni all'Osservatorio regionale rispetto ai risultati conseguiti dall'impiego delle risorse regionali. Questa disposizione è accompagnata da una sanzione nel caso di inadempimento, che comporta la non ammissione (per il futuro) e/o la sospensione o l'interruzione (a seconda che si tratti di ritardo o inadempimento accertato) del contributo regionale percepito dal soggetto. Alla Giunta regionale il compito di definire le condizioni e le modalità con le quali si determina e si verifica il debito informativo, unitamente all'organizzazione dell'attività dell'Osservatorio regionale.

Forum dei giovani (art. 5)

Il Forum dei giovani costituisce la sede privilegiata di ascolto, confronto e proposta tra l'istituzione regionale - il Consiglio regionale e la Giunta regionale - e le rappresentanze dei giovani. Uno dei cardini della proposta legislativa è il tentativo di realizzare una relazione disintermediata con i giovani quale modalità di coinvolgimento diretto alle scelte politiche che hanno impatto sulle loro vite, nel presente e soprattutto nel futuro. L'istituto della rappresentanza è aggiornato, integrato e soprattutto aperto alla partecipazione dei giovani indipendentemente dalla loro adesione ad una organizzazione o associazione di rappresentanza. Le modalità di organizzazione attraverso sessioni tematiche di lavoro (articolo 5, comma 2), il limite d'età per la partecipazione non superiore ai 34 anni (articolo 5, comma 3), il coinvolgimento dei giovani attraverso la raccolta di adesioni spontanee (articolo 5, comma 4) consentono una organizzazione del Forum aperta ed inclusiva. Venendo alle funzioni del Forum, la proposta legislativa prevede che questo organismo concorre alla definizione dei piani triennali ed annuali, formula proposte e pareri in materia di politiche per i giovani al Consiglio e alla Giunta regionale. Anche in questo caso, lo spirito della proposta legislativa è quello di avere non un organismo meramente consultivo ma un organo di partecipazione attiva nelle scelte che impattano sulle giovani generazioni presenti e future.

Rete regionale servizi Informagiovani (art. 6)

Già la rubrica di questo articolo evidenzia l'intento di fondo della proposta legislativa ravvisabile nel valorizzare ed implementare la rete territoriale degli Informagiovani in una visione integrata con le realtà pubbliche e private che nei diversi territori si occupano stabilmente di giovani. Una strategia articolata su tre aree di interesse specifico (art.6, comma 2): l'area della qualificazione delle competenze degli operatori dei servizi Informagiovani, l'area della qualificazione dell'offerta di servizi rivolti ai giovani e l'area della qualificazione e dello sviluppo della rete degli sportelli/servizi sul territorio (copertura territoriale e integrazione con la rete degli enti e delle istituzioni pubbliche e private di riferimento in materia di politiche giovanili). Le prime due aree d'interesse richiederanno un investimento diretto regionale sia a livello finanziario (art. 10, comma 4) che organizzativo, in termini di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale.

Strumenti di comunicazione e informazione (art.7)

Gli strumenti di comunicazione e informazione rispondono all'esigenza di instaurare una relazione stabile e continuativa con il mondo giovanile non limitata alla mera funzione di informazione su misure, servizi ed iniziative di possibile interesse per i giovani. Quindi, nuovi e diversi strumenti tra loro integrati (la nuova piattaforma e i social network) e nuovi linguaggi più comprensibili e adeguati alle esigenze dei giovani.

Premio regionale annuale giovani (art. 8)

L'istituzione di tale premio ha lo scopo di valorizzare il protagonismo, la creatività e l'espressività dei giovani nei diversi ambiti: artistico, culturale, dell'impegno civico e sociale, dello studio, dello sport, lavorativo, imprenditoriale e professionale. Per questo riconoscimento cui è collegata una specifica dotazione finanziaria annuale (art. 10, comma 6), il legislatore rinvia alla Giunta regionale per la definizione degli ambiti da premiare, dei criteri e delle modalità di selezione delle proposte, nonché delle modalità di costituzione di un'apposita giuria.

Clausola valutativa (art. 9)

Infine, la clausola valutativa che attribuisce all'organo esecutivo, competente all'attuazione della legge, un mandato esplicito a raccogliere, elaborare e comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere tempi e modalità di attuazione degli interventi ed i relativi risultati per valutarne le conseguenze che ne sono scaturite per i suoi destinatari diretti e per l'intera collettività regionale. Le aree oggetto di *accounting* all'organo legislativo sono cinque. La prima attiene alla conoscenza del contesto e dello scenario evolutivo del target di riferimento, vale a dire, la condizione dei giovani in Lombardia, analizzata sotto diversi profili (demografico, educativo, formativo, occupazionale, culturale, della salute e del tempo libero, dell'inclusione sociale, abitativa e delle aspettative per il futuro). Quest'area di ricerca ed analisi fornisce i dati e gli elementi di base utili ad orientare le scelte di intervento della programmazione regionale, con particolare riferimento ai nuovi bisogni o alle criticità emergenti. La seconda area di riferimento attiene all'*accounting* vero è proprio, cioè la rilevazione dei dati di interesse (risorse stanziare e utilizzate, soggetti coinvolti, modalità di selezione dei progetti, caratteristiche dei beneficiari) per misurare il grado di conseguimento dei risultati attesi rispetto agli obiettivi posti dalla legge e dalla programmazione regionale. Quest'area di analisi e valutazione fornisce al decisore pubblico gli elementi necessari per confermare o rivedere le proprie politiche, ma soprattutto, le misure d'intervento. La terza e la quarta area di interesse mettono in evidenza il grado di interazione (verticale ed orizzontale) tra programmazione regionale e programmazioni locali e territoriali. Per un verso, il grado di attivazione dei comuni e di integrazione delle politiche e dei programmi regionali in favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando le eventuali criticità emerse. Per altro verso, lo sviluppo e il funzionamento della rete regionale dei servizi Informagiovani, con particolare riferimento al grado di fruizione dei servizi da parte dei giovani e alla creazione della rete regionale di coordinamento dei servizi Informagiovani. La quinta e ultima area riguarda gli esiti dell'attività dell'Osservatorio e del Forum. L'Osservatorio regionale contribuisce significativamente all'attività di rilevazione ed analisi ai fini della clausola valutativa.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA EX ART. 28 L.R 34/78

Progetto di legge regionale “La Lombardia è dei giovani”

Art. 1

L'art.1 definisce l'oggetto e la finalità della legge e non comporta oneri a carico del bilancio regionale. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 concorrono le risorse definite nell'ambito del piano per i giovani di cui al successivo art. 2, nonché le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'UE e da altri soggetti pubblici e privati.

Art. 2

L'art. 2 stabilisce che per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo venga approvato il piano per i giovani che definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale. Per l'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previsti nel piano sono previsti 2.790.000,00 per l'anno 2022, 2.670.000,00 nel 2023 ed euro 2.670.000,00 nel 2024.

Tale stanziamento rappresenta una stima di fabbisogni espressi dal territorio lombardo, anche in relazione a quanto rilevato dalla Regione con il bando “La Lombardia è dei giovani” 2021, finalizzato a realizzare interventi diretti a favore dei giovani per promuovere la loro autonomia e partecipazione attiva nella vita della comunità, stimolando le reti e collaborazioni tra soggetti del territorio nella prospettiva di una maggiore ramificazione delle politiche giovanili, in sinergia con le strategie di sviluppo del piano di zona. In particolare, le proposte progettuali presentate rappresentano una richiesta di contributi per circa euro 2,8 milioni.

Lo stanziamento previsto dall'art. 2 è quindi stato stimato sulla base degli elementi sopra esposti, ritenendolo la dotazione minima necessaria a garantire l'attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento che saranno previsti nel piano per i giovani, con uno spettro d'azione evidentemente più ampio rispetto agli obiettivi perseguiti dal bando citato.

La copertura finanziaria delle risorse è garantita per euro 2.790.000,00 nel 2022, euro 2.670.000,00 nel 2023 ed euro 2.670.000,00 nel 2024 con le risorse regionali stanziare alla missione 20 'Fondi e accantonamenti, programma 03 “Altri Fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

Art. 3

Per lo svolgimento delle funzioni dei comuni descritte al comma 1 non sono previsti oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quanto già descritto nell'art. 2 e nel successivo art. 6, né per i bilanci comunali in quanto si tratta di funzioni già in essere.

Art. 4

Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile sono stanziati euro 150.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

L'Osservatorio regionale svolgerà una attività di raccolta, analisi, elaborazione, monitoraggio e valutazione dei dati attualmente esistenti e disponibili tra le fonti ufficiali: in questi termini le risorse stanziare saranno innanzitutto destinate alla collaborazione con Polis Lombardia e ISTAT, che sarà intensificata e approfondita anche nell'ottica di avviare progetti e forme di rilevazione innovativi sul target specifico dei giovani in Lombardia. In particolare, per l'approfondimento delle tematiche legate alla condizione giovanile, saranno attivate survey, indagini campionarie, focus group qualitativi, anche avviando collaborazioni progettuali con soggetti specializzati in queste attività, che indicativamente possono essere stimate intorno ad euro 15.000,00 / 20.000,00 l'una.

Nell'ottica di questa rete di collaborazioni, rilevante sarà anche la partnership con altri soggetti autorevoli nell'ambito della ricerca e dell'analisi sulla condizione giovanile, a cui potranno essere commissionati indagini, studi e pubblicazioni. Soprattutto si intende investire nella costruzione di una rete ancora più efficace con ANCI e con i comuni della Lombardia, potenziando gli strumenti di raccolta e le modalità di scambio e condivisione dei reciproci dati.

Questa ampia attività di ricerca, studio e analisi troverà adeguate forme di valorizzazione, diffusione e promozione, con un investimento di risorse dedicate in particolare a pubblicazioni a carattere informativo (cartacee e digitali), seminari e convegni di approfondimento, che complessivamente potrebbero essere stimabili in euro 30.000,00.

Infine, sarà potenziata l'attività di valutazione dei risultati e dell'efficacia dei programmi e delle misure regionali attuati dalle diverse direzioni generali sul tema dei giovani e, più in generale, dell'attuazione delle progettualità e delle azioni sperimentali introdotte nella programmazione triennale e annuale prevista dalla legge.

La copertura finanziaria delle risorse è garantita per euro 150.000,00 nel 2022, euro 150.000,00 nel 2023 ed euro 150.000,00 nel 2024 con le risorse regionali stanziata alla missione 20 'Fondi e accantonamenti, programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

Art. 5

Per lo svolgimento delle attività del Forum dei giovani sono stanziati euro 60.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024.

Il Forum dei giovani sarà organizzato con modalità flessibili che consentano di raggiungere l'obiettivo primario, cioè il più ampio coinvolgimento possibile in rappresentanza del target dei giovani della Lombardia: a questo scopo le attività saranno organizzate in sessioni tematiche verticali aperte, con le modalità più adeguate a favorire la partecipazione e l'ingaggio dei giovani.

Le risorse stanziata saranno perciò destinate a coprire le spese connesse alla gestione di queste sessioni ed in particolare a sostenere i costi di natura organizzativa, l'ingaggio di professionisti da impiegare in qualità di esperti / formatori / facilitatori delle sessioni di lavoro, le attività di divulgazione e diffusione dei risultati e delle proposte emerse.

Si prevede indicativamente l'organizzazione di tre sessioni del Forum ogni anno, per un costo unitario di circa euro 20.000,00.

La copertura finanziaria delle risorse è garantita per euro 60.000,00 nel 2022, euro 60.000,00 nel 2023 ed euro 60.000,00 nel 2024 con le risorse regionali stanziata alla missione 20 'Fondi e accantonamenti, programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

Art. 6

Per le spese connesse al potenziamento della rete regionale servizi Informagiovani sono stanziati euro 120.000,00 per il 2023 ed euro 120.000,00 per il 2024.

Tali risorse, in continuità con l'importante stanziamento che sarà realizzato nel 2022 con le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, sono destinate in generale a sostenere la rete degli Informagiovani della Lombardia, un presidio fondamentale dei territori come punto di incontro e ingaggio per i giovani della nostra regione.

I servizi Informagiovani in Lombardia sono presenti in 160 sportelli, disseminati in maniera non omogenea nel territorio regionale: a fronte di una significativa presenza in alcune province (es. Milano: 29 sportelli; Brescia: 48 sportelli), in altre i servizi sono meno sviluppati (es. Mantova: 19; Cremona: 16; Pavia: 11).

La funzione del servizio Informagiovani è fondamentale perché, oltre ad essere un servizio territoriale che permette un raccordo tra azioni di orientamento, ri-orientamento e informazione, rappresenta uno strumento di consapevolezza per le scelte dei giovani negli ambiti di vita che li riguardano.

È perciò necessario che possano garantire una qualità, ottimizzare i processi e innovarsi attraverso la messa a sistema dei propri servizi in loco costruendo piattaforme digitali accessibili, integrate, sostenibili e sinergiche con tutti gli attori territoriali funzionali all'orientamento, alla formazione e al lavoro.

Le risorse stanziata serviranno dunque a coprire le spese di formazione per la qualificazione organizzativa e l'incremento delle competenze degli operatori degli Informagiovani della Lombardia, in particolare i più giovani (nella logica di sostenere gli youth workers), permettendo così una maggiore facilità di trasmissione delle competenze ai destinatari finali ed una migliore fruibilità dei servizi. Si prevede di formare nel biennio 2023-2024 circa il 75% degli operatori degli sportelli di tutto il territorio regionale.

La copertura finanziaria delle risorse è garantita per euro 120.000,00 nel 2023 ed euro 120.000,00 nel 2024 con le risorse regionali stanziata alla missione 20 'Fondi e accantonamenti, programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024. Non si prevedono oneri aggiuntivi sull'esercizio finanziario 2022 in quanto è già previsto un idoneo stanziamento a valere sulla missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 02 "Giovani" - titolo 1 "Spese correnti".

Art. 7

Per l'implementazione della piattaforma di cui al comma 1, lettera a) sono stanziati euro 100.000,00, in conto capitale, per ciascun anno del triennio 2022-2024.

I risultati della consultazione pubblica “Generazione Lombardia” rivolta ai giovani e lanciata in occasione dell’avvio del percorso di co-progettazione della legge regionale hanno fatto emergere in particolare due esigenze da parte del target giovanile: una esigenza di comunicazione in termini di informazione e collaborazione, ed una esigenza di supporto in termini di guida e orientamento. Quasi l’80% per cento di coloro che hanno risposto dichiara infatti di non sentirsi informata/o rispetto alle iniziative e alle opportunità offerte ai giovani in Lombardia e circa il 50% esprime la volontà di poter interagire attraverso una piattaforma online dedicata.

Per colmare questo gap ed avvicinare il mondo giovanile all’istituzione regionale si rende necessario un progetto tecnologico di ampio respiro, che preveda la realizzazione di una piattaforma come spazio digitale dedicato al confronto, alla comunicazione, all’orientamento e all’informazione sulle opportunità, gli interventi e i servizi rivolti ai giovani.

Sulla base di esperienze analoghe di piattaforme di contatto con target specifici (come, ad esempio, il progetto “Lombardia facile”) e iniziative di informazione e comunicazione rivolti ai cittadini (come ad esempio la comunicazione e diffusione del c.d. “bilancio di mandato” con il progetto “Lombardia Infatti”), è possibile ipotizzare un investimento pari a euro 100.000,00 per ogni annualità, dedicato alla costruzione, implementazione e manutenzione della piattaforma e di nuovi servizi tecnologici, ed alla gestione e sviluppo di relazioni e contenuti dedicati ai giovani.

La copertura finanziaria delle risorse è garantita per euro 100.000,00 nel 2022, euro 100.000,00 nel 2023, euro 100.000,00 nel 2024 della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 02 “Giovani” - titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 ‘Fondi e accantonamenti’, programma 03 “Altri Fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale ” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.

Per l’implementazione degli strumenti di comunicazione e informazione di cui al comma 1, lettere b), c) e d) si provvederà nell’ambito delle risorse stanziato sulla missione 01 “Servizi istituzionali, generale e di gestione” Programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 8

L’articolo prevede l’istituzione del Premio regionale giovani, alle cui spese si provvede con una dotazione finanziaria di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 da destinare, secondo criteri che saranno definiti ogni anno da specifici provvedimenti di Giunta, a contributi da erogare per valorizzare il protagonismo, la creatività e l’espressività dei giovani negli ambiti artistico, culturale, dell’impegno civico e sociale, dello studio, dello sport, lavorativo, imprenditoriale e professionale.

La formulazione ampia dell’art. 8 mira a favorire e sostenere il percorso di crescita e di affermazione professionale di giovani meritevoli che esprimono la loro creatività in varie forme, da quelle più tradizionali alle manifestazioni di ingegno più contemporanee. Le risorse disponibili saranno perciò stanziato per premiare diverse modalità espressive, al fine di assicurare la più ampia partecipazione della platea giovanile e quindi la maggior diffusione del premio.

In particolare, è possibile ipotizzare per ogni anno almeno tre categorie di premi attribuendo a ciascuna di esse risorse per euro 60.000,00, più 20.000 euro da attribuire a menzioni speciali per tematiche specifiche. In questo modo si andrebbero ad assegnare premi di un valore certamente significativo per i vincitori (mediamente di circa 15.000,00 euro), comprensivi non solo di una dotazione in denaro, ma anche di un controvalore espresso in termini di servizi e opportunità di crescita e formazione professionale da offrire ai giovani premiati.

La copertura finanziaria delle risorse è garantita per euro 200.000,00 nel 2022, euro 200.000,00 nel 2023 ed euro 200.000,00 nel 2024 con le risorse regionali stanziato alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 02 “Giovani” - titolo 1 “Spese correnti” (capitolo 14606)

Art. 9

Di natura ordinamentale, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale ulteriori rispetto a quanto già definito nell’art. 4.

ALLEGATO B – SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL LA LOMBARDIA E' GIOVANI

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA			6 (B) COPERTURA FINANZIARIA				
INTERVENTO	Riferimento PDL art... comma ...	SPESA ex art. 22 (r. 34/1978)	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE- Titolo	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2022	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2022	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024
Programmazione regionale - Piano per i giovani	articolo 2	no	corrente	06.02.104.10152 "INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI"	€ 1.490.000,00	€ 1.370.000,00	€ 1.370.000,00	20.03.110.10365 "FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI "	-€ 2.790.000,00	-€ 2.670.000,00	-€ 2.670.000,00
				06.02.104. capitolo da istituire "INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA E DEL PROTAGONISMO DEI GIOVANI" (trasferimenti a istituzioni sociali private)	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00				
Osservatorio regionale sulla condizione giovanile	articolo 4	no	corrente	06.02.104 capitolo da istituire "OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE GIOVANILE" (trasf. corr. ad altre amministrazioni locali)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	20.03.110.10365 "FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI "	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00
Forum dei giovani	articolo 5	no	corrente	06.02.104. capitolo da istituire "INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA E DEL PROTAGONISMO DEI GIOVANI"	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	20.03.110.10365 "FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI "	-€ 60.000,00	-€ 60.000,00	-€ 60.000,00
Potenziamento della rete regionale servizi Informagiovani	articolo 6	no	corrente	06.02.104.10152 "INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI"		€ 120.000,00	€ 120.000,00	20.03.110.10365 "FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI "		-€ 120.000,00	-€ 120.000,00
Piattaforma dedicata al confronto, alla comunicazione, all'orientamento e all'informazione sulle opportunità, gli interventi e i servizi rivolti ai giovani	articolo 7	no	corrente	06.02.202. capitolo da istituire "INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA E DEL PROTAGONISMO DEI GIOVANI"	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	20.03.110.10725 "FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE IN CAPITALE DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI "	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00

Premio regionale per i giovani	articolo 8	no	corrente	06.02.104.14606 "TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER INIZIATIVE DI PREMI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA CREATIVITA' E LA PARTECIPAZIONE GIOVANILE"	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	06.02.1.04.14606 "TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER INIZIATIVE DI PREMI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA CREATIVITA' E LA PARTECIPAZIONE GIOVANILE" (trasferimenti correnti a persone fisiche)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
				06.02.104. capitolo da istituire "INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA E DEL PROTAGONISMO DEI GIOVANI"	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	06.02.1.04.14606 "TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER INIZIATIVE DI PREMI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA CREATIVITA' E LA PARTECIPAZIONE GIOVANILE" (trasferimenti correnti a persone fisiche)	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00